

Codice DB1406

D.D. 14 maggio 2014, n. 1371

**T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche. Autorizzazione idraulica n. 35/2014 per la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico con derivazione dal Rio Feilongo. Richiedente: Consorzio Miglioramento Fondiario S.Rocco.**

Con nota acquisita al protocollo del Settore scrivente in data 01/04/2014 al n. 17760, il Consorzio Miglioramento Fondiario S. Rocco, via Piani 51, Sparone, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico con derivazione ad acqua fluente collocato all'interno di un comprensorio irriguo di derivazione dal Rio Feilongo.

L'opera in oggetto sfrutta la traversa esistente in alveo. Si prevede la realizzazione delle opere, quali:

-vasca di modulazione dalla quale si dipartono l'esistente condotta irrigua e il canale di adduzione alla vasca di carico

-vasca di carico

-condotta forzata interamente interrata

-locale della centrale seminterrato

-canale di scarico in sponda destra del Torrente Orco

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Roberto Truffa Giachet iscritto al n. 6629Z dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, costituiti da un fascicolo di elaborati grafici, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Avviso pubblico dell'intervento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sparone dal 18.04.2014 al 03.05.2014 senza che siano pervenute osservazioni/opposizioni di sorta.

Il Consorzio richiedente ha provveduto ad assolvere alle spese istruttorie ed all'imposta di bollo con versamento effettuato in data 18.04.2014 così come richiesto da questo Settore con propria nota in data 14.04.2014 prot. 20839/14.06.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;

- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale in data 22/10/2001 n. 31-4182 relativa alla gestione del demanio idrico;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio Miglioramento Fondiario S. Rocco corrente in Sparone, via Piani 51, ad eseguire gli interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale demaniale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dall'eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
3. è fatto assoluto divieto di asportazione di materiale litoide demaniale dall'alveo e la formazione di depositi permanenti in alveo o in prossimità dello stesso con materiali di risulta e/o di modifica dell'altimetria dei luoghi e delle quote spondali;
4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il soggetto autorizzato dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità di manufatti esistenti ed eventualmente interessati dai lavori (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso

d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti eventualmente interessati dai lavori mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 490/1999 ss.mm.ii. -vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc);

13. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914 e l.r. 37/2006, per tutte le eventuali lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca (parziale o totale) di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad acquisire la prescritta autorizzazione da parte della Provincia di Torino –Servizio Tutela Flora Fauna.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Ente.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole